



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E
DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE

Ufficio *Ex DGRUPS*- Affari Generali
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma


DGPROF/1/P/ I.8.d.n.1.

Ministero della Salute

DGPROF

0038797-P-04/09/2012

I.8.d.n.1



110458481

Al Dott. Salvatore Poidomani
SUNAS
Via Modena, n. 47
00184 ROMA

OGGETTO: Possesso del requisito del Master di I° livello in management o per le funzioni di coordinamento (art.4 CCNL 2006-2009 comparto sanità).

In riferimento alla nota di codesto Sindacato del 12 marzo 2012, relativa alla richiesta di chiarimenti in ordine alla possibilità di applicare agli assistenti sociali l'art.4 CCNL 2006-2009 comparto sanità, in merito al possesso del master di I° livello in management o per le funzioni di coordinamento, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, si rappresenta che l'art. 6 della Legge n. 43/2006 prevede, ai fini dell'attribuzione dell'incarico di coordinamento, il possesso di alcuni requisiti tra cui il master di I livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato secondo la normativa vigente. Il riferito art.6 demanda ad apposito Accordo Stato-Regioni la definizione dei criteri e delle modalità per l'attivazione della funzione di coordinamento in tutte le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.

L'Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007, a sua volta, rinvia la definizione delle suddette modalità alla contrattazione collettiva.

Le disposizioni contrattuali del comparto, in particolare l'art.4 del CCNL 2006-2009, prevede quali requisiti per l'affidamento dell'incarico di coordinamento di cui all'art.10 del CCNL 20.09.2001 II biennio economico, il master di cui all'oggetto ed esperienza professionale complessiva nella categoria D, livello economico Ds, di tre anni.

Orbene, le Aziende in virtù del CCNL possono conferire la funzione di coordinamento sia ai collaboratori professionali sanitari, che ai collaboratori professionali assistenti sociali, sebbene la figura professionale dell'assistente sociale non sia espressamente contemplata nella suddetta Legge n. 43/2006.

Il riferito quadro normativo annovera, per i professionisti sanitari, tra i requisiti essenziali ai fini del conferimento della funzione di coordinamento, il possesso del suddetto Master, diversamente da quanto disposto per l'assistente sociale.

Pertanto, considerato che l'art. 1, comma 2, della Legge 23 marzo 1993, n. 84, disciplinante l'“Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale”, prevede che l'assistente sociale può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi sociali, non essendo normativamente previsto alcun obbligo di conseguimento del citato Master per gli assistenti sociali, sarà cura delle Aziende valutare, in tali limiti, i requisiti dei candidati in sede di conferimento della funzione di cui trattasi.

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
Dott.ssa Santina AMICONE

